

REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO (deliberato dal Consiglio di Istituto del 17.10.2025)

PREMESSA

Il Liceo Meucci pone tra i suoi obiettivi prioritari il raggiungimento del benessere di ciascuno studente. Il Regolamento per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo è uno degli strumenti per raggiungere tale obiettivo. Il Regolamento, infatti, vuole essere un protocollo di comportamento, chiaro e accessibile a tutti, per prevenire, individuare e contrastare qualsiasi atto riconducibile al bullismo e al cyberbullismo, così come definiti dalla normativa di riferimento.

Art. 1 - Definizioni

IL BULLISMO

Per “bullismo” si intende l’aggressione o le molestie reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all’autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni (legge 17 maggio 2024, n. 70).

Il fenomeno, per essere ritenuto tale, è caratterizzato da elementi specifici e significativi:

- Il bullo mette in atto intenzionalmente comportamenti dannosi verso l’altro, che possono essere fisici, psicologici e verbali;
- I comportamenti di prepotenza si protraggono nel tempo;
- Il bullo sceglie vittime che non sono in grado di difendersi;
- L’attacco potrebbe essere anche indiretto, attraverso l’esclusione e la diffamazione.

Le **caratteristiche** distintive del fenomeno sono:

- **Intenzionalità** (o pianificazione): Implica un’interazione dinamica e prolungata tra attore e vittima (Farrington, 1993; Olweus, 1993). L’intenzionalità prevede la messa in atto di comportamenti fisici, verbali o psicologici con lo scopo di offendere l’altro e di arrecargli danno o disagio.
- **Squilibrio di potere**: sebbene il fenomeno del bullismo si manifesti nelle relazioni tra pari, ovvero tra coetanei, vi è un sostanziale squilibrio di forza e potere tra il bullo e la vittima, che spesso, proprio per questa ragione non è in grado di difendersi.
- **Ripetizione**: L’interazione bullo-vittima è caratterizzata dalla ripetitività di comportamenti di prepotenza protratti nel tempo.

“Uno studente è oggetto di azioni di bullismo, ovvero è prevaricato o vittimizzato quando viene esposto, ripetutamente nel corso del tempo, alle azioni offensive messe in atto da uno o più compagni” (Olweus 1996). Il bullismo è, quindi, un comportamento aggressivo, teso ad arrecare danno ad un’altra persona; è rivolto ad uno stesso individuo, si ripete nel tempo e spesso la vittima non riesce a difendersi.

Esistono diverse **tipologie** di bullismo:

Diretto	fisico o verbale	colpi, calci, pugni, strattoni, furto, danneggiamento degli oggetti personali della vittima
	verbale/messaggi	offese, minacce, prese in giro, soprannomi denigratori
Indiretto	sociale	Pettegolezzi, esclusione sociale, diffusione di calunnie

Il bullismo si manifesta spesso in situazioni di diversità, basandosi sul **pregiudizio e la discriminazione**, legandosi a caratteristiche della vittima come sesso, etnia o nazionalità, disabilità, aspetto fisico e orientamento di genere.

Il bullismo si sviluppa in un gruppo di pari in cui ogni membro gioca uno specifico ruolo. Non è un fenomeno che riguarda solo bullo e vittima, ma spesso coinvolge molti altri partecipanti che agiscono come osservatori con ruoli più o meno differenziati.

In termini generali si distinguono i seguenti **ruoli**:

IL BULLO	<ul style="list-style-type: none">▪ mette in atto prevaricazioni ripetute verso la vittima;▪ ha un forte bisogno di potere e di autoaffermazione e desidera concentrare l'attenzione su di sé;▪ fa fatica a rispettare le regole, è spesso aggressivo e considera la violenza come uno strumento per raggiungere i suoi obiettivi;▪ ha scarsa consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni, non mostra sensi di colpa▪ esprime disimpegno morale.
LA VITTIMA	<ul style="list-style-type: none">▪ subisce prepotenze da un bullo o da un gruppo di bulli▪ subisce le prepotenze a causa di una sua caratteristica particolare rispetto al gruppo (es. l'aspetto fisico, la religione, l'orientamento di genere)▪ spesso è un soggetto più debole rispetto alla media dei coetanei e del bullo in particolare; ha una bassa autostima; ha minori capacità strategiche e controllo emotivo; ha fragilità personali
I SOSTENITORI DEL BULLO	<ul style="list-style-type: none">▪ incoraggiano il bullo e ridono per le sue azioni comunicando una forma di approvazione▪ possono mettere in atto comportamenti ancora più gravi del bullo stesso: meccanismo del contagio negativo▪ alcuni di loro sono BULLI GREGARI, cioè, sostenitori del comportamento del bullo
GLI SPETTATORI PASSIVI	<ul style="list-style-type: none">▪ assistono agli episodi di bullismo o ne sono a conoscenza▪ molto spesso non intervengono per la paura di diventare nuove vittime del bullo o per semplice indifferenza▪ hanno un ruolo importantissimo perché, con il loro atteggiamento, possono aumentare o fermare le prepotenze

Gli esperti hanno individuato anche una tipologia particolare di bullo, il cosiddetto BULLO-VITTIMA. Spesso è un bambino/ragazzo emotivo, irritabile e con difficoltà di controllo delle emozioni; ha atteggiamenti provocatori, iperattivi e aggressivi di fronte agli attacchi dei compagni. È molto impopolare tra i pari. Proviene da contesti familiari fragili.

IL CYBERBULLISMO

Il **cyberbullismo**, come il bullismo nella vita reale, ha conseguenze molto gravi; assume la forma di violenza psicologica, provocando danni interiori molto significativi e spesso non identificabili in tempo.

Come specificato per la prima volta nella L. 71/2017 all'art. 1, co. 2, con il termine cyberbullismo si intende «Qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo».

Si differenzia dal bullismo per i seguenti elementi:

- **Pervasività:** Non ci sono limiti spazio-temporali. Il cyberbullismo investe la vittima ogni volta che si collega ad un mezzo elettronico o social network (*Mail, blog, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter ecc.*), mentre il bullismo avviene in luoghi e momenti specifici (ad esempio in contesto scolastico, spazi sportivi e di ritrovo).
- **Irreperibilità:** essendo legato ai mezzi tecnologici (SMS, messaggistica istantanea, mail, forum, ecc), è difficile risalire all'autore degli atti di cyberbullismo.
- **Anonimato:** per la vittima non è facile risalire al molestatore da solo, ma non impossibile! Ogni comunicazione elettronica lascia delle tracce, quindi rivolgendosi ad operatori esperti si può avviare una ricerca con risultati certi.
- **Permanenza nel tempo:** video, foto, messaggi rimangono nel tempo anche se vengono rimossi. Per la vittima ciò è una fonte di grave sofferenza
- **Diffusione di massa:** cose spiacevoli descritte esplicitamente o riconducibili alle identità prese di mira, possono essere inoltrate ad un vasto numero di persone e in tempi brevi.
- **Gioco di ruolo:** il falso profilo, dietro il quale si nasconde il molestatore, annulla qualsiasi regola etica. Online si possono dire e fare cose che nella vita reale non si penserebbe mai di mettere in atto.
- **Pubblico più vasto e rapida diffusione:** i messaggi e i materiali inviati sono trasmessi, ritrasmessi e amplificati oltre la cerchia dei conoscenti raggiungendo in poco tempo un pubblico molto vasto.

In Italia il cyberbullismo è una condotta riconducibile a diverse fattispecie di reato previste nel nostro ordinamento e si tratta di comportamento che viola, in generale, l'articolo 3 della Costituzione italiana, con conseguenze legali sia in termini di responsabilità penale sia con riferimento al risarcimento economico. Bullismo e cyberbullismo sono strettamente intrecciati e l'uno sfocia molto spesso nell'altro. Alcune forme di bullismo sono molto simili nel bullismo "offline" e in quello "online", altre sono necessariamente diverse perché legate alla tipologia di comportamenti, alle forme ed ai canali comunicativi.

Il fenomeno del cyberbullismo può manifestarsi in tanti modi e con tipologie diverse:

- **Esclusione:** estromissione intenzionale di un utente dall'attività online di un gruppo di amici;
- **Flaming:** litigi online nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare;
- **Harassment:** molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi;
- **Cyberstalking:** invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità;
- **Denigrazione:** pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori, al fine di danneggiare la reputazione della vittima;
- **Outing estorto:** registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico;
- **Impersonificazione:** insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima;
- **Sexting:** invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale; e/o psicologica tra cui sexting, cyberstalking, furto di identità.

I ruoli tipici del bullismo faccia a faccia ricorrono anche nel cyberbullismo, anche se nel contesto virtuale l'atteggiamento di deresponsabilizzazione è molto marcato al punto da attivare meccanismi di condivisione che rendono protagonisti di atti di cyberbullismo molti "attori".

Atteggiamento tipico di difesa del bullo e del cyberbullo è l'attivazione di meccanismi di disimpegno morale, cioè dei processi tramite i quali l'individuo si auto-justifica, disattiva parzialmente o totalmente il controllo morale, mettendosi al riparo da sentimenti di svalutazione, senso di colpa e vergogna. Il disimpegno morale disattiva la sanzione autoregolatoria, cioè il controllo interno.

Le strategie di disimpegno morale che più facilmente possono venire adottate dai bulli/cyberbulli una volta scoperti sono le seguenti:

Ridefinizione della condotta riprovevole	Permette al soggetto di giustificare moralmente il proprio comportamento aggressivo. <<L'ho fatto perché il mio compagno era stato offeso>>.
Ridefinizione della responsabilità personale	<<Non è grave insultare un compagno dal momento che picchiarlo è peggio>> Vengono attivati meccanismi di diffusione della responsabilità. <<Lo fanno tutti>> <<Un ragazzo che si limita a suggerire di dare una lezione a un compagno non può essere incolpato se gli altri ragazzi gli danno retta e poi lo fanno>>
Ridefinizione delle conseguenze dell'azione	Si presenta quando vengono ignorate o minimizzate le conseguenze del proprio comportamento. <<Era solo uno scherzo, non è successo niente>> <<Dire offese a un compagno non gli reca un reale danno>> Si attribuisce alla vittima una colpa o la si de-umanizza.
Ridefinizione del ruolo della vittima	<< Lei è così antipatica che alla fine se lo merita se alcuni la chiamano con brutti nomi>> <<Quel compagno fa schifo, non merita il rispetto dagli altri>>

Differenze tra bullismo e cyberbullismo:

Bullismo	Cyberbullismo
Sono coinvolti solo gli studenti della classe e/o dell'Istituto;	Possono essere coinvolti ragazzi ed adulti di tutto il mondo;
generalmente solo chi ha un carattere forte, capace di imporre il proprio potere, può diventare un bullo;	chiunque, anche chi è vittima nella vita reale, può diventare cyberbullo;
i bulli sono studenti, compagni di classe o di Istituto, conosciuti dalla vittima;	i cyberbulli possono essere anonimi e sollecitare la partecipazione di altri "amici" anonimi, in modo che la persona non sappia con chi sta interagendo;
le azioni di bullismo vengono raccontate ad altri studenti della scuola in cui sono avvenute, sono circoscritte ad un determinato ambiente;	il materiale utilizzato per azioni di cyberbullismo può essere diffuso in tutto il mondo;
le azioni di bullismo avvengono durante l'orario scolastico o nel tragitto casa-scuola, scuola-casa;	le comunicazioni aggressive possono avvenire 24 ore su 24;
le dinamiche scolastiche o del gruppo classe limitano le azioni aggressive;	i cyberbulli hanno ampia libertà nel poter fare online ciò che non potrebbero fare nella vita reale;
bisogno del bullo di dominare nelle relazioni interpersonali attraverso il contatto diretto con la vittima;	percezione di invisibilità da parte del cyberbullo attraverso azioni che si celano dietro la tecnologia;
reazioni evidenti da parte della vittima e visibili nell'atto dell'azione di bullismo;	assenza di reazioni visibili da parte della vittima che non consentono al cyberbullo di vedere gli effetti delle proprie azioni;
tendenza a sottrarsi da responsabilità portando su un piano scherzoso le azioni di violenza.	sdoppiamento della personalità: le conseguenze delle proprie azioni vengono attribuite al "profilo utente" creato.

Art. 2 Riferimenti legislativi

articolo 2 Cost.: i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo si concretizzano in episodi di violenza lesivi dei diritti inviolabili riconosciuti e garantiti all'essere umano, in particolare del valore fondamentale della dignità della persona. Può, conseguentemente, essere ricondotto ad un dovere inderogabile di solidarietà sociale l'impegno, nei diversi contesti familiare, scolastico, associativo, diffondere un atteggiamento mentale e culturale rispettoso e accogliente verso gli altri, consapevole dell'importanza della diversità, educativo al senso della comunità e della responsabilità collettiva;

articolo 3 Cost.: è stato osservato come gli atti di bullismo e di cyberbullismo si configurino sempre più come l'espressione della scarsa tolleranza e della non accettazione verso chi è diverso per etnia,

per religione, per caratteristiche psico-fisiche, per genere, per identità di genere, per orientamento sessuale e per particolari realtà familiari. L'impegno della Repubblica a rimuovere gli ostacoli di ordine sociale ed economico che impediscono il pieno sviluppo della persona umana, si traduce nel dovere di assumere iniziative ed interventi di contrasto ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, in capo a enti quali il Ministero dell'Istruzione e del Merito nonché le istituzioni scolastiche, in quanto istituzioni preposte al conseguimento delle finalità educative; gli enti territoriali e i servizi sanitari, in considerazione del prevalente coinvolgimento nel fenomeno del bullismo di soggetti (sia bulli che vittime) che vivono in situazioni di disagio personale e sociale non riconducibili esclusivamente al contesto scolastico;

articolo 9 Cost.: l'azione di contrasto al cyberbullismo impone approfondimenti sul piano della ricerca scientifica e tecnica, orientati ad incrementare il livello di sicurezza informatica, a diffondere conoscenze tecnologiche, a promuovere comportamenti consapevoli e corretti in Rete;

articolo 15 Cost.: alcune condotte ascrivibili al cyberbullismo violano la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione. Vale, in particolare, per la violazione dell'account della posta privata della vittima al fine di trarne informazioni diffuse per danneggiarne la reputazione;

articolo 28 Cost.: su di esso si fonda la responsabilità penale e civile dei docenti in quanto dipendenti dello Stato. Sulla base del medesimo articolo 28, alla responsabilità dell'insegnante si affianca quella dello Stato nel caso di istituto scolastico statale;

articolo 30 Cost.: su di esso si fonda la responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti posti in essere dal figlio minore. I genitori sono responsabili per non aver posto in essere azioni correttive del comportamento dei figli, e, più in generale per non avere impartito ai figli un'educazione adeguata (culpa in educando) e per non aver esercitato una vigilanza proporzionata all'età e indirizzata a correggere comportamenti scorretti (culpa in vigilando);

articolo 33 Cost.: i comportamenti bulli condizionano la libertà di insegnamento dell'arte e della scienza. La scuola è, infatti, il luogo principe di acquisizione delle conoscenze dell'arte e della scienza. E, affinché la scuola possa adempiere al meglio a tale missione, è necessario che essa si configuri - secondo la definizione resa nello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria - come "comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle posizioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione [...]";

articolo 34 Cost.: le violenze inflitte con condotte bulli, in special modo quando mancano persone adulte presso le quali i ragazzi possano trovare protezione, inducono talora all'assenteismo e, nei casi più gravi, all'abbandono scolastico. Ad ogni modo condizionano lo stato psicologico del discente, la sua libertà di apprendimento ed il suo rendimento. Si configura una forma peculiare di violazione della libertà di accesso all'istruzione scolastica ed una lesione sostanziale del diritto allo studio;

articolo 38, terzo comma Cost.: come ricordano le Linee di orientamento sopra il bullismo si indirizza non di rado contro i ragazzi con disabilità, in ragione della loro diversità e della loro fragilità fisica, configurando violazione del diritto all'educazione riconosciuto dalla Costituzione a tutti. Le istituzioni sono chiamate ad esercitare su tali soggetti, in quanto più vulnerabili, una particolare protezione;

- **D.P.R. 249/98 e 235/2007** recante "Statuto delle studentesse e degli studenti";
- **Direttiva MPI n.16 del 5 febbraio 2007** recante "Linee di indirizzo generali e azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";
- **Direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007** recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 'telefoni cellulari' e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";
- **Direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007** recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy, con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali";
- **Legge n. 169 del 30 ottobre 2008;**

Linee di orientamento per azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo del 13 aprile 2015

- **L.R. n.2 del 24 marzo 2016;**
Legge n. 71 del 29 maggio 2017, recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”;
Nuove linee di orientamento MIUR, Ottobre 2017, per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyber bullismo
- **Legge n. 92 del 20 agosto 2019;**
Linee di orientamento per azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo del 18 febbraio 2021;
- **Legge n. 70 del 17 maggio 2024** recante “Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyber bullismo”.

Art. 3 Cosa fa la scuola

Il nostro istituto si organizza e si adopera per prevenire (attraverso interventi di natura educativa) e contrastare (saper gestire gli episodi che potrebbero verificarsi, seguendo le giuste strategie) tale fenomeno, facendo conoscere e combattendo il bullismo e il cyberbullismo in tutte le sue forme.

La procedura in caso di atti di bullismo e di cyberbullismo prevede quattro fasi:

Fase 1

prima segnalazione. Ha lo scopo di accogliere la segnalazione di un caso presunto di bullismo e prendere in carico la situazione. Di fronte a episodi di presunto bullismo è importante che venga raccolta una documentazione dal Dirigente Scolastico o dal Referente d’Istituto e dal Team preposto della scuola sui fatti accaduti, su chi è stato coinvolto, dove si sono svolti gli episodi, in che circostanza, quante volte, etc., in modo da acquisire dati oggettivi che permettano una valutazione del caso.

Non è detto che la prima segnalazione corrisponda necessariamente a un vero e proprio caso di bullismo, ha solo lo scopo di attivare un processo di presa in carico di una situazione che deve essere valutata in modo approfondito.

In relazione alle segnalazioni, è importante porre in essere una prima valutazione di gravità e una solerte decisione sulle azioni da intraprendere. Quando si verificano episodi acuti di bullismo, la prima azione deve essere orientata alla tutela della vittima, includendo, successivamente, il bullo/prevaricatore e il gruppo classe. In generale, in caso di episodio sospetto e/o denunciato, è consigliato seguire il seguente schema di intervento:

- colloquio individuale con la vittima;
- colloquio individuale con il bullo; o possibile colloquio con i bulli insieme (in caso di gruppo);
- possibile colloquio con vittima e bullo/i, se le condizioni di consapevolezza lo consentono;
- coinvolgimento dei genitori di vittima e bullo/i.

Tuttavia, essendo ogni situazione di bullismo differente in termini di modalità, è opportuno valutare di volta in volta quale sia l’ordine più efficace. Si ricorda che, in base alle norme vigenti:

- in caso di rilevanza penale del comportamento è obbligo della Scuola segnalare l’evento all’autorità giudiziaria;
- in caso di segnalazione di episodi cyberbullismo, il Dirigente scolastico ha l’obbligo di informare tempestivamente la famiglia come indicato nella L. 71/2017.

Fase 2

valutazione approfondita. I dati raccolti verranno utilizzati per valutare se si è di fronte a un caso di bullismo, di che tipo, la frequenza, la gravità. In questa fase è importante astenersi dal formulare giudizi; è, piuttosto, necessario creare un clima di empatia, di solidarietà e di disponibilità al confronto che permetta un’oggettiva raccolta di informazioni. L’adulto è un mediatore in un contesto neutro.

SCOPO	CONTENUTO	CHI	QUANDO
Raccolta di informazioni per valutare esattamente la tipologia e la gravità dei fatti e definire un intervento	<ul style="list-style-type: none"> ▪ informazioni sull'accaduto; ▪ tipologia e gravità dei fatti; ▪ informazioni su chi è coinvolto e con quale ruolo; ▪ livello di sofferenza della vittima; ▪ caratteristiche di rischio del bullo 	Viene effettuata dal team bullismo e/o dal Dirigente Scolastico attraverso interviste e colloqui con gli attori principali, singoli o gruppi	Entro pochi giorni da quando è stata presentata la scheda di segnalazione

Tutto il Consiglio di Classe costituisce parte coinvolta e di supporto nell'affrontare la situazione segnalata al fine di raccogliere ulteriori informazioni (anche attraverso la somministrazione di appositi strumenti agli alunni quali self report, questionari) concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola (psicologo, medico, altri...).

Fase tre

gestione del caso. Dalla lettura dei dati è possibile stabilire il livello di rischio e, conseguentemente, il tipo di intervento da fare.

Livello di rischio, di bullismo e di vittimazione	Livello sistematico di bullismo e vittimazione	Livello di urgenza di bullismo e vittimazione
codice verde	codice giallo	codice rosso
Situazione da monitorare con interventi preventivi nella classe	Interventi strutturati a scuola e in sequenza	Interventi di emergenza

Sulla base di quanto rilevato:

Se i fatti NON SONO configurabili come bullismo o cyberbullismo non si interverrà in modo specifico, ma si proseguirà con il piano educativo (prevenzione universale).

- Se i fatti SONO confermati da prove oggettive: raccolte le informazioni e valutata la gravità della situazione della vittima, del bullo e del gruppo/contesto, il Team e/o il Dirigente Scolastico deciderà quali azioni intraprendere.

Nel caso in cui i fatti siano confermati, si procede con la convocazione del Consiglio di classe che valuterà il tipo di provvedimento disciplinare, secondo la gravità.

codice verde	codice giallo	codice rosso
Approccio educativo con la classe	Approccio educativo con la classe	Intervento individuale
Insegnanti di classe	Insegnanti di classe	Psicologo della scuola Insegnante con competenze trasversali
	Intervento individuale	Supporto a lungo termine e di rete
	Psicologo della scuola Insegnante con competenze trasversali	Accesso ai servizi del territorio tramite Dirigente Scolastico; Team bullismo; Famiglia
	Gestione della relazione	

	Psicologo della scuola Insegnante con competenze trasversali Team bullismo	
--	--	--

Il livello di urgenza di bullismo e vittimizzazione prevede:

1. Comunicazione alla famiglia della vittima da parte del docente coordinatore (convocazione scritta o telefonica) e/o del Dirigente Scolastico
2. Comunicazione ai genitori del bullo/cyberbullo (convocazione) con lettera del Dirigente
3. Avvio del procedimento disciplinare
4. Eventuale avvio della procedura giudiziaria: denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (Carabinieri, Polizia Postale, ecc.) per attivare un procedimento di ammonimento o penale (eventuale querela di parte)
5. Nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti: segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.

Fase 4

Monitoraggio. Il monitoraggio a breve e a lungo termine si pone l'obiettivo di valutare l'eventuale cambiamento a seguito dell'intervento.

Il monitoraggio a breve termine dovrebbe essere fatto dopo circa dieci giorni per verificare se qualcosa è cambiato, cioè se la vittima ha percepito di non essere più vittima oppure se il bullo/bulli hanno fatto quanto concordato durante i colloqui con il team o con gli insegnanti.

Un monitoraggio più a lungo termine potrebbe essere fatto dopo 1 o 2 mesi per verificare che la situazione si mantenga nel tempo.

Se il monitoraggio evidenzia che la situazione non è risolta, allora il processo deve iniziare di nuovo.

SCOPO	CONTENUTO	CHI	QUANDO
Rafforzamento del percorso educativo all'interno della classe e/o del gruppo coinvolto	Informazioni sull'evoluzione della situazione	Il Dirigente, i docenti del Consiglio di classe, referente bullismo e gli altri soggetti coinvolti. Il monitoraggio è rivolto alla vittima e al bullo/cyberbullo.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoraggio a breve termine (es. 10 giorni) 2. Monitoraggio a lungo termine (es. 1 mese)

Art. 4 Analisi dei rischi

Direttamente coinvolto nella gestione dei vari casi è il Team bullismo e cyberbullismo d'Istituto. Il Team è responsabile della presa in carico e della valutazione del caso, della decisione relativa alla tipologia di interventi da attuare, nonché del monitoraggio del caso nel corso del tempo, il tutto in collaborazione con il Dirigente, gli altri docenti e i genitori degli alunni coinvolti. Il passo successivo alla prima segnalazione è quello di svolgere una valutazione più approfondita dell'accaduto attraverso colloqui con le persone coinvolte allo scopo di valutare la tipologia e la gravità e poter definire il successivo tipo di intervento. La valutazione potrebbe essere fatta potenzialmente con tutti gli autori direttamente e indirettamente coinvolti: chi ha fatto la prima segnalazione, vittima, compagni testimoni, insegnanti di classe, genitori, bullo/i. La scelta della modalità dipende dal tipo di situazione. Le aree di approfondimento riguardano: l'evento, le persone coinvolte nei diversi ruoli, la tipologia di comportamento e la loro durata.

Di seguito riportiamo le tabelle utili all'analisi dei casi.

LA VALUTAZIONE DELL'INSEGNANTE

	MAI	RARAMENTE	QUALCHE VOLTA	SPESSE	SEMPRE
È stato picchiato, preso a calci, spinto dai compagni?	0	1	2	3	4
Ha picchiato, preso a calci, spinto dei compagni?	0	1	2	3	4
Sono state dette cose cattive sul suo conto o è stato escluso dal gruppo?	0	1	2	3	4
Ha detto cose cattive riguardo i compagni o ha escluso qualcuno dal gruppo?	0	1	2	3	4
È stato chiamato con brutti nomi o preso in giro?	0	1	2	3	4
Ha chiamato i compagni con brutti nomi o ha preso in giro gli altri?	0	1	2	3	4

VALUTAZIONE APPROFONDATA DEI CASI DI BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE

La vittima presenta	NON VERO	IN PARTE – QUALCHE VOLTA VERO	SPESSE VERO
Cambiamenti rispetto a come era prima	1	2	3
Ferite o dolori fisici non spiegabili	1	2	3
Paura di andare a scuola (non va volentieri)	1	2	3
Paura di prendere l'autobus; richiesta di essere accompagnato; richiesta di fare una strada diversa	1	2	3
Difficoltà relazionali con i compagni	1	2	3
Isolamento/rifiuto	1	2	3
Bassa autostima	1	2	3
Cambiamento nell'umore generale (triste, depressa, sola/ritirata)	1	2	3
Manifesta disagio fisico-comportamentale (mal di testa, mal di pancia, non mangia, non dorme...)	1	2	3
Cambiamenti notati dalla famiglia	1	2	3
Impotenza e difficoltà a reagire	1	2	3

GRAVITÀ DELLA SITUAZIONE DELLA VITTIMA

codice verde	codice giallo	codice rosso
PRESENZA DI TUTTE LE RISPOSTE CON LIVELLO 1	PRESENZA DI ALMENO UNA RISPOSTA CON LIVELLO 2	PRESENZA DI ALMENO UNA RISPOSTA CON LIVELLO 3

SINTOMATOLOGIA DEL BULLO/CYBERBULLO

Il Bullo/cyberbullo presenta	NON VERO	IN PARTE – QUALCHE VOLTA VERO	MOLTO - SPESSE VERO
1. Comportamenti di dominanza verso i pari	1	2	3
2. Comportamenti che prendono di mira i compagni più deboli	1	2	3
3. Uno status per cui gli altri hanno paura di lui/lei	1	2	3
4. Mancanza di paura/preoccupazione per le conseguenze delle proprie azioni	1	2	3
5. Assenza di sensi di colpa (se è rimproverato non dimostra sensi di colpa)	1	2	3
6. Comportamenti che creano pericolo per gli altri	1	2	3
7. Cambiamenti notati dalla famiglia	1	2	3

GRAVITÀ DELLA SITUAZIONE DEL BULLO/CYBERBULLO

codice verde	codice giallo	codice rosso
PRESENZA DI TUTTE LE RISPOSTE CON LIVELLO 1	PRESENZA DI ALMENO UNA RISPOSTA CON LIVELLO 2	PRESENZA DI ALMENO UNA RISPOSTA CON LIVELLO 3

Art. 5 Decisione

In base alle informazioni acquisite
gravità della sintomatologia della vittima
gravità della sintomatologia del bullo

si delinea il livello di priorità dell'intervento, che va da un livello meno grave (verde), a un livello sistematico più grave (giallo) fino ad un livello molto grave di emergenza (rosso). In base al livello verranno poi delineate le azioni da intraprendere. Una volta decisa la tipologia di intervento da attuare, si coinvolgeranno le altre figure che supporteranno nella realizzazione dell'intervento/degli interventi (es. i docenti della classe per l'intervento educativo con la classe).

codice verde	codice giallo	codice rosso
Livello di rischio di bullismo e di vittimizzazione	Livello sistematico di bullismo e di vittimizzazione	Livello di urgenza di bullismo e di vittimizzazione
Situazione da monitorare con interventi preventivi nella classe	Interventi indicati e strutturati a Scuola e in sequenza. Coinvolgimento della rete se non ci sono risultati	Interventi di emergenza con supporto della rete

Art. 6 Responsabilità delle varie figure scolastiche

Il Dirigente scolastico:

- individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente del bullismo e cyberbullismo;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica;
- promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole;
- avvia i procedimenti disciplinari;
- procede a denuncia in caso di comportamenti gravi configurabili quali reati.

Il referente del "bullismo e cyberbullismo":

- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyber-bullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
- si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, associazioni, aziende del privato sociale, forze di polizia, ecc., per realizzare un progetto di prevenzione;
- cura eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata mondiale sulla Sicurezza in Internet la "Safer Internet Day".

Il Collegio docenti:

- promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno.

Il Consiglio di classe:

- propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.
- si confronta in corso d'anno riguardo i comportamenti degli studenti e le relazioni interne alla classe

Il docente:

- intraprende azioni congruenti con l'utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di Internet;
- valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni;
- orienta gli studenti e le studentesse nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, con particolare riferimento all'uso consapevole della tecnologia.
- monitora i comportamenti degli studenti

I genitori:

- sono attenti ai comportamenti dei propri figli nella vita reale e virtuale; vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero alertarsi se uno studente, dopo l'uso di Internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
- conoscono le sanzioni previste da regolamento d'istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

Gli alunni:

- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale; in particolare, dopo opportuna formazione, possono operare come tutor per altri studenti;
- imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (email, sms, mms) che inviano;
- non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire – mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;
- durante le lezioni o le attività didattiche non possono usare giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente.

Art. 7 - TEAM Antibullismo/Cyberbullismo e TEAM per l'emergenza

Il team ha lo scopo di coadiuvare il Dirigente Scolastico, coordinatore del gruppo nella propria scuola, nella definizione degli interventi di prevenzione e nella gestione dei casi di bullismo e cyberbullismo che si possono presentare.

Il team antibullismo e per l'emergenza opera in stretta collaborazione con le figure specialistiche (ad esempio, psicologo d'Istituto) e le Forze dell'Ordine.

Tale team ha la funzione di:

coadiuvare il Dirigente scolastico, coordinatore del team, nella definizione degli interventi di prevenzione del bullismo (per questa funzione partecipa anche lo psicologo d'Istituto);
intervenire nelle situazioni acute di bullismo;
raccogliere la segnalazione e presa in carico del caso;
approfondire la situazione per definire il fenomeno;

gestire il caso con il Dirigente, con scelta dell'intervento o degli interventi più adeguati da attuare (individuale, educativo con il gruppo classe, di mantenimento e ripristino della relazione, intensivo e a lungo termine, di coinvolgimento delle famiglie);
 monitorare la situazione e l'efficacia degli interventi;
 promuovere la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
 promuovere nella "Giornata nazionale contro il bullismo a scuola" una riflessione in tutte le classi;
 partecipare ad eventi/concorsi locali e nazionali;
 coinvolgere Enti Esterni, Forze dell'Ordine (Polizia di Stato, Polizia Postale, Guardia di Finanza) in attività formative rivolte agli alunni e all'intera comunità.

Art. 8 Sanzioni disciplinari

L'intervento sanzionatorio è previsto per episodi avvenuti a scuola.

Il Consiglio di Classe attiva nei confronti delle studentesse e degli studenti che commettono atti di bullismo e cyberbullismo, azioni/sanzioni di carattere educativo finalizzate al recupero della correttezza comportamentale e il rafforzamento della responsabilità, a tutela di una serena convivenza per l'intera comunità scolastica. Provvedimenti ed atti relativi alle azioni/sanzioni saranno inseriti nel fascicolo personale dello/a studente/essa per tutto il percorso scolastico, anche in caso di trasferimento o passaggio di grado scolastico. Tali sanzioni completano quanto riportato sul Regolamento d'Istituto.

Sanzioni disciplinari

Per le sanzioni disciplinari, si rinvia a quanto previsto da Regolamento delle Studentesse e degli Studenti, nello specifico:

Violazioni del dovere di rispetto delle regole sociali e del rispetto delle persone

1	Violare le più elementari norme di educazione e comportamento	<i>Richiamo verbale Nota disciplinare Ammonizione del Dirigente Scolastico e convocazione dei genitori</i>
2	Utilizzare un linguaggio volgare e non adeguato al contesto	<i>Richiamo verbale Nota disciplinare Ammonizione del Dirigente Scolastico e convocazione dei genitori In caso di recidiva, sospensione da 1 a 3 giorni</i>
3	Mancare di rispetto verso chi lavora nell'istituzione scolastica Mancare di rispetto nei riguardi dei compagni di classe e di altri studenti che frequentano la scuola Mancare di rispetto verso le opinioni degli altri individui	<i>Nota disciplinare Ammonizione del Dirigente Scolastico e convocazione dei genitori In caso di recidiva, sospensione da 1 a 3 giorni</i>

	Mancare di rispetto nei riguardi delle religioni e delle culture diverse dalla propria	
4	Ledere il diritto di ognuno a esprimere liberamente il proprio pensiero	<i>Nota disciplinare Ammonizione del Dirigente Scolastico e convocazione dei genitori In caso di recidiva, sospensione da 1 a 3 giorni</i>
5	Appropriarsi o danneggiare i beni appartenenti a quanti lavorano e frequentano la scuola	<i>Denuncia alle autorità giudiziarie Nota disciplinare, ammonizione del Dirigente Scolastico e convocazione dei genitori o di chi ne fa le veci con richiesta di restituzione o risarcimento del bene sottratto o danneggiato In caso di recidiva sospensione da 1 a 3 giorni</i>
6	Esercitare violenza, sia morale sia fisica, contro quanti lavorano e frequentano il mondo della scuola	<i>Nota disciplinare Ammonizione del Dirigente Scolastico e convocazione dei genitori Sospensione da 4 a 15 giorni e denuncia alle autorità giudiziarie In caso di recidiva sospensione oltre 15 giorni</i>
7	Mettere in atto comportamenti pericolosi per l'incolumità delle persone	<i>Nota disciplinare Ammonizione del Dirigente Scolastico e convocazione dei genitori Sospensione da 4 a 15 giorni e denuncia alle autorità giudiziarie In caso di recidiva sospensione oltre 15 giorni</i>

In caso di danni a persone o cose, comunicazione ai genitori per il risarcimento stabilito.

Il progetto di intervento educativo può prevedere altresì la partecipazione a laboratori teatrali, a laboratori di scrittura creativa, a corsi di musica e lo svolgimento di attività sportive, attività artistiche e altre attività idonee a sviluppare nel minore sentimenti di rispetto nei confronti degli altri e ad alimentare dinamiche relazionali sane e positive tra pari e forme di comunicazione non violente.

Art. 10 Formazione docenti e piattaforme dedicate

La formazione gratuita in modalità e-learning dei docenti referenti è svolta tramite Piattaforma ELISA, il cui link è: <https://www.piattaformaelisa.it/>

Altra importante piattaforma è Generazioni Connesse, il cui link è: www.generazioniconnesse.it

Essa opera su diversi profili, quali:

la realizzazione di programmi di educazione e sensibilizzazione sull'utilizzo sicuro di Internet (rivolti a bambini e adolescenti, genitori, insegnanti, educatori e spesso con la partecipazione attiva degli studenti sin dalla fase della progettazione di iniziative divulgative);

webinar di approfondimenti su particolari aspetti come, ad esempio, l'individuazione e i metodi di segnalazione di *fake news* o altri comportamenti a rischio.

Sulla piattaforma è anche presente un *helpline* dedicato, per supportare gli utenti su problematiche legate alla Rete, nonché per segnalare la presenza online di materiale pedopornografico.

Art. 11 – Segnalazioni verso piattaforme e numeri telefonici dedicati

Help Line

La linea di ascolto **1.96.96** e la chat di Telefono Azzurro accolgono qualsiasi richiesta di ascolto e di aiuto da parte di bambini/e e ragazzi/e fino ai 18 anni o di adulti che intendono confrontarsi su situazioni di disagio/pericolo in cui si trova un minore. Il servizio di *helpline* è riservato, gratuito e sicuro, dedicato ai giovani o ai loro familiari che possono chattare, inviare e-mail o parlare al telefono con professionisti qualificati relativamente a dubbi, domande o problemi legati all'uso delle nuove tecnologie digitali e alla sicurezza online.

Hot Line

Il servizio *Hotline* si occupa di raccogliere e dare corso a segnalazioni, inoltrate anche in forma anonima, relative a contenuti pedopornografici e altri contenuti illegali/dannosi diffusi attraverso la rete. I due servizi messi a disposizione dal *Safer Internet Center* sono il "Clicca e Segnala" di Telefono Azzurro e "STOP-IT" di *Save the Children*. Una volta ricevuta la segnalazione, gli operatori procederanno a coinvolgere le autorità competenti in materia. Telefono Azzurro offre un servizio di *hotline*, gestito dal 114 Emergenza Infanzia, attraverso cui è possibile segnalare contenuti illeciti o potenzialmente lesivi per bambini e adolescenti.

Centro nazionale anti-cyberbullismo (CNAC) intende offrire un primo consulto legale gratuito, in modo da permettere alle vittime di cyberbullismo e abusi online (o alle loro famiglie/insegnanti) di essere nella condizione di conoscere e poter esercitare i propri diritti.

Per segnalazioni e aiuto Numero verde 800642377 e Form di segnalazione: sos@anticyberbullismo.it

Ulteriori misure a tutela delle vittime di cyberbullismo previste dalla norma

Oscureamento del contenuto lesivo: la misura più immediata è quella dell'istanza di oscureamento e rimozione del contenuto lesivo che il minore ed il genitore-tutore possono inviare al gestore del sito e del social media, il quale deve provvedere entro 48 ore; nel caso in cui questo non provveda o non sia possibile individuarlo, la stessa istanza può essere inoltrata al Garante per la protezione dei Dati Personali, il quale, entro 48 ore dal ricevimento della richiesta, provvede in modo analogo.

Ammonimento: altra misura importante è quella dell'ammonimento; essa comporta che, fino a quando non sia proposta querela o non sia presentata denuncia per i reati di diffamazione, minaccia, violazione della privacy, commessi mediante la rete internet, da minorenni di età superiore agli anni 14 nei confronti di altro minore, il Questore, su segnalazione della vittima o dei suoi genitori, o dell'autorità scolastica o di altra istituzione, convoca il minore unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale, ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo.